

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all'organismo denominato "Istituto Nord Ovest Qualità - INOQ" ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Salame Piemonte", registrata in ambito Unione europea.

#### IL DIRETTORE GENERALE

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1161 della Commissione del 2 luglio 2015 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Salame Piemonte";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

**Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, concernente la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 – "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177", che ha in parte modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, lasciandone tuttavia inalterato l'art. 4 relativo all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

**Visto** il D.M. 7 marzo 2018, n. 2481, attuativo del citato D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono stati definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio;



ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Visto** il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

**Visto** il decreto n. 15834 del 13 agosto 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il quale l'organismo denominato "Istituto Nord Ovest Qualità – INOQ", con sede in Moretta (CN), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Salame Piemonte".

**Considerato** che con nota prot. n. 4 del 21 maggio 2018 il Consorzio Salame Piemonte IGP ha confermato "Istituto Nord Ovest Qualità - INOQ", quale struttura di controllo per la indicazione geografica protetta "Salame Piemonte";

**Considerato** che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti da "Istituto Nord Ovest Qualità – INOQ" ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;

**Considerato** che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Salame Piemonte".

#### DECRETA

### Articolo 1 (Autorizzazione)

1.L'organismo denominato "Istituto Nord Ovest Qualità – INOQ", con sede in Moretta (CN), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Salame Piemonte", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1161 della Commissione del 2 luglio 2015.

### Articolo 2

#### (Modifiche strutturali e organizzazione)

- 1. "Istituto Nord Ovest Qualità INOQ", non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.
- 2. "Istituto Nord Ovest Qualità INOQ" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
- 3. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.



ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

4. "Istituto Nord Ovest Qualità – INOQ" comunica all'Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

### Articolo 3 (Decorrenza e durata del provvedimento)

- 1.L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dal 13 agosto 2018.
- 2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "Istituto Nord Ovest Qualità INOQ", o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
- 3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "Istituto Nord Ovest Qualità INOQ", è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
- 4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Istituto Nord Ovest Qualità INOQ", resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

### Articolo 4 (Vigilanza)

"Istituto Nord Ovest Qualità – INOQ", è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

### Articolo 5 (Obblighi di comunicazione)

- 1. "Istituto Nord Ovest Qualità INOQ" comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.
- 2. "Istituto Nord Ovest Qualità INOQ" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Salame Piemonte" a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.



ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

3. "Istituto Nord Ovest Qualità – INOQ" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

#### Articolo 6

### (Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte di "Istituto Nord Ovest Qualità – INOQ", delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Tomasello (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)